

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	165		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Facoltà al Ministro del tesoro di emettere Buoni del Tesoro poliennali. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (490)	166	CHIARAMELLO	173
PRESIDENTE	166, 167, 169	ROSELLI	174, 180, 185
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i>	166, 168	MUSCARIELLO	174
DUGONI	167, 168, 169	ANGIOY	175, 177, 182, 186
GAVA, <i>Ministro del tesoro</i>	168, 169	RONZA	176, 177
Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843. concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione. (387)	170	TROISI	176, 185, 187
PRESIDENTE	170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 187	DE MARTINO CARMINE	178, 179, 182
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187	MANNIRONI	178, 182, 186
CARCATERRA	170, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181	ALPINO	179
PUGLIESE	170, 171, 174, 175, 179, 181, 182, 184, 185	LOMBARDI RUGGERO	180
VALSECCHI	170, 175, 185, 186	ROSINI	180, 181
SCHIRATTI	171, 174	GUGLIELMINETTI	182
ARCAINI, <i>Relatore</i>	171, 173, 174, 175, 177, 179, 183, 184, 185, 186		
GERMANI	172, 174, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186	Votazione segreta:	
ASSENNATO	173, 176, 177, 178, 181, 182, 186, 187	PRESIDENTE	188

La seduta comincia alle ore 9.45.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 31 del regolamento intervengono alla seduta odierna il Presidente della IX Commissione (Agricoltura), onorevole Germani, e il componente della stessa, onorevole Pugliese, allo scopo di comunicare e illustrare il parere della Commissione medesima sul disegno di legge n. 387 all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Facoltà al Ministro del tesoro di emettere Buoni del Tesoro poliennali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro poliennali.

Si tratta dell'autorizzazione al Ministro del tesoro di emettere buoni poliennali nel momento che egli ritenga più opportuno, in relazione alle oscillazioni del mercato e alle esigenze interne dell'Amministrazione.

Della questione ci siamo già occupati ampiamente nella precedente legislatura e precisamente nella seduta della nostra Commissione, in sede legislativa, del 12 dicembre 1952, esaminando il disegno di legge n. 3056.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, come si vede chiaramente dalla sua intitolazione, ha lo scopo di specificare e di completare una disposizione, che fu introdotta — forse forzando il carattere formale della legge di bilancio — con l'articolo 17 della legge (Atto della Camera n. 122) che approvò appunto il bilancio del tesoro per l'esercizio corrente, 1953-54.

Come i colleghi ricorderanno, fu sottolineato allora, in modo particolare, il fatto che con l'articolo 17 del suddetto provvedimento (ora legge 16 ottobre 1953, n. 799) si dava al Ministro del tesoro la facoltà di emettere non solo buoni del tesoro ordinari, ma anche buoni del tesoro poliennali, senza alcuna autorizzazione apposita da parte del Parlamento. Per quanto riguardava i buoni del tesoro ordinari, si trattava in sostanza di una deroga alla legge sulla contabilità dello Stato, già entrata nella consuetudine a cominciare, mi pare, dall'esercizio 1934-35. Con l'articolo 17 suddetto, la deroga si estendeva anche ai buoni del tesoro poliennali, a condizione però che l'aumento dei buoni ordinari e poliennali non superasse, nell'esercizio, il disavanzo dell'esercizio corrente.

Il presente disegno di legge sembrerebbe quindi superfluo data la disposizione generale, d'anzì menzionata; senonché, approvandosi il citato articolo 17, ci si è dimenticati di includere il trattamento fiscale di favore, che per lunga consuetudine è riservato alla emissione dei buoni del tesoro. A questa omissione provvede appunto il disegno di legge.

Ecco perché il provvedimento in esame, come a noi si presenta, è formato da un articolo 1, il quale, come ho detto, si potrebbe ritenere superfluo, perché l'articolo 17 della citata legge già diceva che il Ministro del tesoro aveva la facoltà di emettere nell'esercizio 1953-54 buoni del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato. Tuttavia l'articolo 1 specifica ed elenca quali sono queste facoltà, di cui, per tradizione, il Ministro del tesoro si avvale con i suoi decreti di emissione dei buoni del tesoro.

Ricordo però che nella discussione dell'articolo 17, della suddetta legge di bilancio 16 ottobre 1953, n. 799, si propose, come ho già precedentemente detto, di limitare tale facoltà del Ministro del tesoro, di emettere cioè buoni del tesoro nell'esercizio 1953-54, ad una somma che non superasse il disavanzo previsto dal preventivo presentato alla nostra approvazione — di cui fa oggetto l'articolo 24 della citata legge di bilancio — appunto perché allora si affermò, che la destinazione del provento di questi buoni del tesoro sarebbe stata quella di coprire il *deficit* finanziario previsto.

Ora di questa particolare disposizione non vi è traccia né nell'articolo 17 suddetto, né in questo disegno di legge n. 490. Infatti l'articolo 17, ultimo comma della legge 16 ottobre 1953, n. 799, così dispone:

« L'aumento dei buoni ordinari e dei buoni poliennali in circolazione non può superare, nell'esercizio, il disavanzo quale risulta dall'articolo 24 ».

Pertanto resta sempre in evidenza il limite di emissione nella misura del disavanzo, ma non la destinazione, quale è apparsa dalla discussione generale della legge dianzi citata.

I colleghi avvertono immediatamente la ragione per la quale richiamo l'attenzione del Governo su questo particolare. Se non fosse ribadito in questa occasione che il provento dei buoni del tesoro debba andare a diminuzione del disavanzo, noi applicheremo alla rovescia l'articolo 81 della Costituzione, perché creeremo una disponibilità prima ancora di sapere con precisione quale sia il provvedimento che da questa disponibilità dovrebbe essere coperto.

L'articolo 1, a mio giudizio lungo e pleonastico perché ricorda quali sono le facoltà attribuite per lunga consuetudine al Ministro del tesoro nell'emettere i decreti di emissione, non contiene l'indicazione del saggio

d'interesse e degli elementi che si connettono al prezzo di emissione.

Mentre da una parte riconosciamo che si tratta di una questione particolarmente delicata, che deve essere lasciata alla tempestiva valutazione del Ministro del tesoro, dall'altra essa potrebbe dare lo spunto per discussioni di carattere assai più ampio di quelle richieste da questo disegno di legge n. 490.

Il saggio d'interesse su tale forma di investimento trovasi su un piano che è in questi giorni, in queste settimane, particolarmente in movimento. Non solo il saggio d'interesse sul risparmio postale è stato in questi giorni ridotto dal 4,50 al 3,75; ma i giornali economico-finanziari danno notizia, non so se giusta, di una deliberazione che le banche starebbero per prendere di propria iniziativa, per lo « scartellamento », ormai diventato una consuetudine tollerata nel mondo del risparmio, e soprattutto per il riconoscimento che nei depositi a conto corrente il saggio potrebbe essere comodamente portato, per somme modeste, al 3 per cento e anche oltre.

Nulla da dire sul presente disegno di legge, per ciò che riguarda la sua compilazione e per ciò che riguarda la sua perfetta aderenza alla disposizione di carattere generale, già da noi approvata con l'articolo 17 della legge di bilancio. Richiamo soltanto l'attenzione dei colleghi sul fatto dell'importanza del saggio di emissione, che non deve a noi essere dichiarato, ma che potrebbe essere indicato, come elemento per giudicare della congruenza della disposizione che il Ministro del tesoro prenderà su questo argomento. Se tale indicazione ci sarà data, la nostra discussione sarà arricchita anche di questo elemento.

Gli altri articoli, 2, 3, 4, del disegno di legge, sono quelli appunto che mancavano all'articolo 17 della legge di bilancio, perché sono quelli che provvedono ad elargire a questa nuova emissione di buoni del tesoro le stesse facilitazioni fiscali che sono per lunga consuetudine riconosciute a tutti i buoni del tesoro. L'articolo 2, come l'articolo 3, fanno riferimento alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, che è quella con la quale il Parlamento ha provveduto ad autorizzare con legge apposita l'ultima emissione — ultima in ordine di tempo — di buoni del tesoro novennali.

È evidente che il provvedimento in esame, benché non sia possibile prevedere come il mercato risponderà alla richiesta, costituisce un contributo all'incremento del debito consolidato o per lo meno del debito a lunga scadenza dello Stato. Camminiamo cioè su quella strada che provvede al risanamento o alla

moderazione del *deficit* del bilancio attraverso l'indebitamento finanziario. La conseguenza è che non solo il volume del debito dello Stato va così sensibilmente e periodicamente aumentando, ma il bilancio dello Stato si trova periodicamente aggravato e irrigidito dalla somma di interessi che su questi crescenti debiti a lunga scadenza lo Stato è costretto a pagare.

Tuttavia, in rapporto alla legittimità del disegno di legge che ci viene proposto, alla sua aderenza perfetta con l'articolo 17 della citata legge n. 799 del 1953 e con l'augurio che i chiarimenti che il Governo ci potrà dare a questo riguardo ci rendano persuasi su quei punti, cui ho accennato, i quali non hanno una diretta attinenza col disegno di legge, ma hanno un diretto rapporto con il settore di nostra competenza, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Questo disegno di legge, in sostanza, è stato motivato dalla necessità di includere gli articoli 2 e 3, perché, secondo me, nella delega dell'articolo 17 tutto il resto poteva essere compreso. Quindi niente da dire sul contenuto del provvedimento.

Quello che richiama la nostra attenzione è la copertura prevista nell'articolo 4, che riapre una vecchia discussione. Noi abbiamo già altre volte dubitato che questa fosse una corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione e lo abbiamo già dubitato a proposito di una famosa iscrizione di 73 miliardi per scadenza di buoni poliennali nel 1949-50. Comunque credo che ci sia poco da fare; al punto in cui siamo, accettiamola per buona.

Invece c'è un problema serio, che è stato sollevato dal collega onorevole Ferreri. È bene che la Commissione se ne renda conto. Si sta trasformando la politica finanziaria e valutaria del Governo e del complesso bancario del nostro paese. Non facciamoci illusioni: da due mesi a questa parte stanno venendo fuori segni successivi di un grosso capovolgimento. La riduzione del tasso dei buoni postali e dei tassi praticati dalla Cassa postale dei depositi, è un segno; ma direi anche che è uno dei prezzi che si stanno pagando in cambio della ricostituzione del cartello bancario, che prenderebbe un aspetto completamente nuovo. Non sarebbe più un cartello obbligatorio, ma sarebbe un cartello volontario. Il Governo se ne laverebbe perciò le mani, dicendo che sono le banche che fanno tutto questo tra di loro,

In realtà stiamo assistendo a una grossa manovra da parte dei maggiori istituti, per portare di nuovo alle banche maggiori un afflusso di risparmio che attualmente era andato in parte alla Cassa depositi e prestiti, in parte alle banche minori, giacché l'informazione data dall'onorevole Ferreri o quella che si legge sui giornali non sembra molto esatta. Infatti il nuovo cartello volontario porterebbe al risultato che per depositi superiori a una certa somma — 450 o 500 milioni — si potrebbe arrivare a un tasso d'interesse superiore a quello che si paga per i piccoli depositi. Quindi si starebbe per fare una politica esattamente contraria a quella a cui ha accennato il relatore, la quale suscita preoccupazioni in senso inverso. Noi assisteremo, se è vero che oltre i 500 milioni il tasso praticabile sarebbe quello del 4 per cento, assisteremo, e peto, al rastrellamento del grande risparmio da parte delle grandi banche (perché nessuno porta 500 milioni a una banca di medio o piccolo credito), e così si svuoterebbe l'attività di un numero notevole di banche minori.

Non so se questa sia una cosa buona o cattiva. Ho presso di me una interpellanza, che sto per fare al Ministro del tesoro proprio su questa materia. Ma credo che si potrebbe trasformare l'interpellanza in una importante seduta della Commissione, per esaminare il problema; oppure dovremmo portare la questione in Assemblea perché non accetterei la spiegazione del Governo, che trattasi di un cartello volontario. Anche se volontario, il Governo ha la sua parola da dire. So che il governatore della Banca d'Italia non si priva di dire il suo parere: e se lo dice il governatore della Banca d'Italia, è bene che anche la Commissione sappia che cosa sta succedendo nei confronti del risparmio italiano.

GAVA, *Ministro del tesoro*. È sorta una discussione ai margini di questo disegno di legge, discussione che però è importantissima. Il Ministro del tesoro si dichiara a disposizione della Commissione, per svolgere qui la discussione, se gli onorevoli commissari lo crederanno opportuno, oppure per svolgerla anche altrove, ritenendo il Ministro del tesoro che sia competenza tipica della Commissione finanze e tesoro di trattare tali problemi e di conoscere l'indirizzo finanziario verso il quale ci si incammina.

DUGONI. Siccome stiamo per prendere le ferie natalizie, potrebbe darsi che quando ritorneremo sia troppo tardi. C'è il pericolo di chiudere come suol dirsi la stalla quando i buoi sono usciti.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Io sarei a disposizione anche per una convocazione straordinaria della Commissione durante le ferie.

DUGONI. Non potrebbe il Ministro assicurare che, fino alla ripresa dei lavori parlamentari, queste trattative saranno condotte in modo da non divenire definitive?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non so quando la Commissione potrebbe tornare a riunirsi. Le trattative sono in stato avanzatissimo, anche se non ancora conclusivo. Il comitato per il credito e il risparmio indubbiamente si occupa di questa questione. Certamente è un grosso problema che merita di essere discusso a sé.

Vorrei dare i chiarimenti che ha chiesto il relatore e al quale si è in parte associato l'onorevole Dugoni. Il relatore ha esposto una preoccupazione per il fatto che il disegno di legge non richiama il volume entro il quale sarà emesso il prestito e la destinazione del prestito stesso.

Ora mi pare che, leggendo attentamente l'articolo 1, queste due esigenze siano previste. In fin dei conti quella attuale non è altro che la legge applicativa, come ha detto il relatore, dell'articolo 17 della legge di bilancio. Ora l'articolo 1 contiene queste parole: « per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del tesoro poliennali ai sensi della legge di bilancio » In questo periodo è richiamata in pieno l'applicazione integrale dell'articolo 17. Il Ministro del tesoro, quindi, non potrà assolutamente andare oltre l'ambito dell'articolo 17 della legge di bilancio e dare una destinazione diversa al provento del prestito da quello previsto dallo stesso articolo.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. L'articolo 17 non dice niente circa la destinazione del provento. Esso dice soltanto: « nei limiti del disavanzo ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Quindi è legato a un fatto di disavanzo e perciò è destinato al disavanzo.

Per quanto riguarda la questione degli interessi, la materia è estremamente delicata. Ma vorrei dire che la diminuzione dell'interesse testé decisa per i buoni postali fruttiferi dà il senso del cammino verso il quale intende avviarsi il Governo, tenendo conto di tutte le circostanze. Questa decisione non ha giovato alle grandi banche; ha giovato in maniera particolare alle piccole banche, banche popolari, banche di cooperazione, casse di risparmio. E anche questo indica il senso della marcia che il governo in tale materia intende seguire.

Per quanto riguarda il grosso capovolgimento, abbiamo detto che ne riparleremo *ad hoc* in una seduta specifica, anche straordinaria, se la Commissione volesse riunirsi in sede straordinaria. In senso generale però intendo dichiarare che le trattative e le pratiche in corso non tendono a riconoscere lo scartellamento e prendere pertanto atto dell'anarchia, del disordine e quindi della rovinosa politica bancaria che si era in questi ultimi tempi venuta a determinare; ma tendono a riportare l'ordine là dove c'è il disordine, con un piano chiaro e preciso di cui discuteremo gli elementi quando sarà per questo scopo convocata la Commissione.

Per la copertura delle spese del prestito, 1 173 miliardi a cui ha accennato l'onorevole Dugoni non entrano nella materia e riflettono altra questione. È evidente che il miliardo o il miliardo e mezzo di spesa che deriverà dall'emissione del prestito potrà essere largamente coperto dal gettito del prestito stesso.

DUGONI. Quanto al problema per il quale dovrebbe essere tenuta l'apposita riunione, esso è un problema determinante per l'economia del paese; mi permetto perciò di insistere perché, o il Ministro ci dia assicurazioni che prima di questa discussione non saranno intervenuti accordi definitivi, oppure la convocazione della Commissione avvenga anche nel periodo feriale, per discutere il problema del cartello bancario, il tasso d'interesse dei buoni postali, ecc.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Io informerò il Presidente della Commissione nella eventualità di una conclusione che preceda la riapertura della Camera e il Presidente potrà, se crederà, convocare la Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se nessuno chiede la parola e se non vengono presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministro del tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali a' sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di debito pubblico, precisandone la spe-

cie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e la modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonché tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione, e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.

(È approvato).

ART. 2.

Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente articolo 1, ai relativi interessi e premi nonché alle operazioni per la loro emissione e il loro collocamento sono estese tutte le esenzioni fiscali ed agevolazioni contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

(È approvato).

ART. 3.

Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui alla presente legge, iscritti nel Gran Libro del Debito Pubblico, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

(È approvato).

ART. 4.

Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonché per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si fa fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione. (387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione.

Avverto che il parere della IX Commissione (Agricoltura) e quello della X Commissione (Industria) non sono stati ancora comunicati; ma, come ho detto in principio di seduta, intervengono, a tale scopo, per la IX Commissione, gli onorevoli Germani e Pugliese, rispettivamente presidente e componente della Commissione medesima.

Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 77 della Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ora per il presente decreto-legge il termine di decadenza si verificherebbe proprio durante il periodo delle ferie della Camera. Di qui l'urgenza di convertire in legge questo provvedimento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il collega onorevole Gui, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, ha delle perplessità di ordine tecnico su qualche emendamento che, d'accordo col Ministero delle finanze, il relatore desidererebbe presentare alla Commissione. Chiedo quindi al Presidente se non sia possibile durante le prossime ferie, per questa ed eventualmente per altre materie che interessino la Commissione, fissare una apposita seduta. Si potrebbero così risolvere certe preoccupazioni del mio collega dell'agricoltura.

PRESIDENTE. La proposta del Sottosegretario di Stato, onorevole Castelli Edgardo, si risolverebbe in definitiva in un rinvio dell'esame del presente provvedimento. Però occorre preoccuparsi del fatto che il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione scade il 20 gennaio prossimo venturo. Dobbiamo pertanto approvare d'urgenza il provvedimento perché sia subito trasmesso al Senato, per evitare la convocazione, durante il periodo feriale, sia della Camera, che del Senato.

CARCATERRA. Avverto il Presidente e i colleghi che sono latore del parere favorevole della Commissione dell'industria la quale però proporrebbe alcuni emendamenti al provvedimento.

PUGLIESE. Avverto che, come ha già comunicato il Presidente, sono latore del parere favorevole della Commissione dell'agricoltura al disegno di legge così come le è pervenuto, senza l'introduzione di alcun emendamento. La Commissione agricoltura non ha finora ricevuto emendamenti ed evidentemente non poteva esprimere alcun parere su di essi. Implicitamente, avendo dato parere favorevole alla unanimità al presente disegno di legge nel testo ministeriale, approva questi articoli e non altri.

PRESIDENTE. Se la Commissione agricoltura non ha esaminato gli emendamenti, non si può dire che implicitamente li abbia respinti. Quindi, qualora venissero presentati emendamenti, la nostra Commissione li prenderà in esame, accogliendoli o respingendoli.

VALSECCHI. Soltanto quando saranno presentati gli emendamenti, potremo pronunciarci; e in caso di approvazione di essi potranno intervenire anche i relatori delle altre due Commissioni.

PUGLIESE. Perché la Commissione agricoltura possa dare il suo parere anche sugli emendamenti che verranno discussi in questo momento, penso che, siccome domani la Commissione stessa tiene seduta, si potrebbe, a mio parere, convocare per domattina anche la Commissione finanze e tesoro o magari potranno tener seduta congiuntamente la Commissione finanze e tesoro e quella dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Ritorno a far presente che il disegno di legge deve essere sollecitamente trasmesso al Senato. Non possiamo obbligare l'altro ramo del Parlamento a riunirsi nell'entrante settimana, ossia durante le vacanze natalizie. Del resto il regolamento stabilisce che soltanto le altre Commissioni, quando intendono emendare un disegno di legge che apporti variazioni di natura finanziaria, debbono sottoporre tali emendamenti al parere della Commissione finanze e tesoro. Ma non stabilisce che, se si apportano variazioni a disegni di legge o progetti di legge di competenza primaria della Commissione finanze e tesoro, si debbano trasmettere tali emendamenti alle altre Commissioni chiamate ad esprimere il loro parere. In altri termini, il rinvio alla Commissione finanze e tesoro è stabilito dal regolamento della Camera soltanto per quanto riguarda variazioni

alle entrate o alle spese dello Stato, ma non per gli altri casi.

PUGLIESE. Mi permetto osservare che gli emendamenti che questa Commissione prenderà in esame riguardano la competenza vera e propria della Commissione dell'agricoltura, perché si tratta di escludere dall'imposta di fabbricazione alcuni settori e di ridurre le penalità. È interessata perciò direttamente la Commissione dell'agricoltura, la quale ha espresso il suo parere su un testo di disegno di legge, ma potrebbe esprimere parere diverso sul disegno di legge qualora venisse modificato.

SCHIRATTI. Se non sono male informato, oltre il presente decreto-legge da convertire in legge, ve ne sono altri due.

PRESIDENTE. Sono quattro in tutto. Di uno ci siamo già occupati e verrà discusso oggi in Assemblea. Un altro è questo. Per gli altri due il termine di scadenza va oltre gennaio e precisamente ai primi del prossimo febbraio. Questo chiarimento tronca la questione che l'onorevole Schiratti stava per porre.

Venendo alle osservazioni dell'onorevole Pugliese, esse hanno certamente un fondamento. Ma è certo che, come ho precedentemente detto, quando noi, Commissione finanze e tesoro, abbiamo avuto il parere favorevole delle altre Commissioni e siamo investiti in sede legislativa di un provvedimento, possiamo introdurre tutti quegli emendamenti che crediamo e che possono essere approvati, senza nessun obbligo di sospendere le nostre decisioni per sentire prima su di essi il parere delle altre Commissioni.

Prego quindi l'onorevole Pugliese di essere presente alla nostra discussione e di prendere la parola per fare le sue osservazioni sugli emendamenti che verranno proposti; oppure di chiedere l'intervento del Presidente o del Vicepresidente della Commissione dell'agricoltura.

PUGLIESE. Io posso fare delle osservazioni a titolo personale, ma non a nome della Commissione dell'Agricoltura la quale non ha esaminato gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ma c'è sempre la sua qualità di appartenente alla Commissione dell'agricoltura, per cui può illuminare la Commissione finanze e tesoro su certi riflessi che riguardano il settore dell'agricoltura. Del resto è presente anche il sottosegretario di Stato, onorevole Gui, al quale pure possiamo rivolgere la preghiera di fare le sue osservazioni.

Ciò posto, prego il relatore, onorevole Arcaini, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

ARCAINI, *Relatore*. Fino al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 20 novembre 1953 del decreto-legge n. 843, di uguale data, gli oli ricavati dalla lavorazione dei grassi animali e destinati all'alimentazione, ricavati cioè dal sego e dalle ossa, e anche l'olio di pesce, particolarmente trattato e raffinato per essere destinato all'alimentazione, non erano soggetti ad imposta di fabbricazione.

Questi oli commestibili, pertanto, godevano di un trattamento di favore, rispetto agli oli prodotti dalla spremitura dei semi.

È da notare che per la perfezione raggiunta dalla tecnica della raffinazione, questi oli hanno conseguito delle caratteristiche tali, che ne consentono la miscelazione con gli oli vegetali e con l'olio di oliva rettificato, senza la possibilità pratica di svelare la loro presenza nelle miscele messe in commercio.

È anche da notare l'importanza della quantità di grassi animali importati nel 1952 e già nel 1953. Infatti nel 1952 sono stati importati 546 mila quintali di sevo, 89 mila quintali di olio di pesce e 35 mila quintali di grassi di ossa. Si prevede che per il 1953 il sevo da importare raggiungerà i 600 mila quintali.

Queste cifre danno un'idea dell'importanza della materia prima che è destinata alle possibilità di lavorazione da parte dell'industria olearia.

Atteso che la produzione di questi oli alimentari di sevo raggiunge un costo nettamente inferiore al costo dell'olio di semi e dell'olio di oliva (si calcola circa un terzo, anzi qualche giorno fa ho sentito dire che l'olio ricavato dal sevo quota circa 240 lire al chilo), appare evidente come questa industria costituisca una fonte notevole di guadagno per i produttori e anche per i miscelatori di olio.

Questa situazione determina poi una pressione sul mercato dell'olio di oliva, sino a renderlo sostanzialmente antieconomico per i produttori, i quali, come i nostri colleghi sanno, hanno già richiesto misure eccezionali a difesa del prodotto.

Durante la discussione del bilancio dell'agricoltura in Assemblea, fu presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo e votato dalla Camera, inteso a richiamare l'attenzione del Governo stesso sull'andamento dei prezzi dell'olio di oliva, la cui produzione quest'anno dovrebbe ammontare, si calcola, a circa 3 milioni e 800 mila quintali.

Il decreto-legge, quindi, è venuto molto tempestivamente ad equilibrare il mercato dei prezzi degli oli alimentari, togliendo una sperequazione del trattamento degli oli prodotti da grassi rispetto a quelli prodotti da semi, e costituisce altresì una efficace tutela per l'equo prezzo dell'olio di oliva.

È da notare che il prezzo dell'olio di oliva non è destinato, per effetto di questa imposizione di fabbricazione sugli oli e grassi alimentari, a subire degli aggravii. Raggiungiamo un equilibrio, una stabilizzazione su di un prezzo all'ingrosso sulle 350-360 lire al mercato, che, mentre tutela i produttori di olio di oliva, consente di incoraggiare la produzione di oli da grasso, la quale, se qualitativamente, dal punto di vista della composizione chimica, non solleva delle questioni di carattere igienico, tuttavia è una produzione della sintesi e della lavorazione da essere classificata nettamente inferiore all'altra. Questa è la ragione sostanziale del decreto-legge che è entrato in vigore col 20 novembre scorso.

Il decreto-legge comprende necessariamente un numero rilevante di articoli, dovendo stabilire, oltre i criteri di applicazione di questa imposta di fabbricazione, anche i criteri di controllo e tutto quel complesso di sanzioni che la tecnica ha messo in evidenza nel trattamento degli altri prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. Il decreto-legge merita alcuni emendamenti. Esso evidentemente è stato predisposto un po' affrettatamente da parte degli organi ministeriali. È un decreto-legge che ha qualche imperfezione e in questa sede lo stesso Ministero delle finanze si è preoccupato di far giungere qualche emendamento, che sarà illustrato via via durante la lettura degli articoli, quando la Commissione, accogliendo il criterio formulato dal Governo, dopo questa mia breve esposizione, passerà al loro esame.

Faccio notare che il disegno di legge nel suo articolo unico già contiene un errore materiale, perché parla di oli e grassi minerali, mentre nella intestazione stessa della legge è specificato che si tratta di oli e grassi destinati alla alimentazione. Ciò naturalmente è la conseguenza della fretta con cui il decreto-legge è stato predisposto, in concomitanza con altri disegni di legge. Questi provvedimenti sono presi sotto l'assillo di una necessità a cui tutti si inchinano; si spiega quindi l'opportunità di usufruire della conversione in legge, per le modifiche che sono del caso.

Ho così concluso la mia relazione. Esprimo parere favorevole all'approvazione del di-

segno di legge, con l'introduzione di alcuni emendamenti che, d'intesa col Ministero delle finanze, presenterò durante la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Con riferimento alla dichiarazione da lui precedentemente fatta, prego l'onorevole Carcaterra di voler riferire il parere espresso dalla Commissione dell'industria.

CARCATERRA. Dichiaro che la X Commissione permanente (Industria), di cui faccio anche parte, è favorevole al disegno di legge. Peraltro rileva che nell'articolo 1 deve essere apportato un emendamento, là dove si dice: « Gli oli ed i grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C ». Se si lasciasse questa formulazione, si avrebbero degli inconvenienti pratici, perché, per esempio, il burro e lo strutto hanno punto di solidificazione non superiore a 30° C. Si dovrebbe perciò sostituire la detta formulazione: « aventi punto di solidificazione degli acidi grassi non superiore a 30° C. ».

All'articolo 4 sembra alla Commissione dell'industria che forse si sia andati oltre i limiti di quello che si voleva raggiungere. Ossia la Commissione dell'industria si rende perfettamente conto degli intenti che si vogliono raggiungere col decreto di cui ci occupiamo, e cioè la tutela della produzione olearia vegetale, per cui bisogna scoraggiare la produzione di oli e grassi animali: ma limitatamente agli oli e grassi animali liquidi, i quali possano fare la concorrenza agli oli vegetali. Basterebbe perciò dire che sono esenti tutti i prodotti non destinabili in alcun modo ad uso alimentare. Così si potrebbe anche migliorare la elencazione dei prodotti destinati ad uso industriale, per i quali non è da applicare il presente decreto. Per esempio, quando nell'articolo 4 stesso alla lettera d) si parla di preparazione di vernici e colori, si potrebbe parlare anche di resine sintetiche.

A meno che non si debba giungere alla conclusione che l'articolo 4 nel suo secondo comma abbia fatto una esemplificazione non tassativa, ciò che tuttavia non sembra probabile.

PRESIDENTE. Effettivamente siamo in materia di esenzione fiscale, quindi bisogna che l'elencazione sia fatta specificatamente. Chiedo al Presidente della IX Commissione permanente (Agricoltura), onorevole Germani, di comunicare quale sia il parere della Commissione stessa su questo disegno di legge.

GERMANI. Questa mattina la Commissione dell'agricoltura ha esaminato il provvedimento nel testo ministeriale ed ha espresso

parere favorevole. Adesso sento che ci sono degli emendamenti, sui quali potrò esprimere il mio pensiero, che tuttavia fino a un certo punto potrà essere il pensiero della Commissione dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Dopo avere udito i pareri delle due Commissioni dell'industria e della agricoltura, dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENATO. Noi voteremo a favore di questo provvedimento, nel suo complesso; però non riteniamo che esso possa essere sufficiente; anzi ritengo che debbano essere presentati anche altri provvedimenti, in quanto questa attività ha gravemente turbato il mercato dell'olio vegetale e la certezza sulla purezza dell'olio, con grave danno degli agricoltori e anche della salute dei consumatori.

Con la nostra approvazione, perciò, non vogliamo affatto consolidare le condizioni di miseria di coloro che si dedicano alla produzione dell'olio di oliva. Le raccogliatrici delle olive per esempio sono pagate in modo assai meschino. Ripeto, è quindi un problema che va considerato nel complesso.

Non vorrei che da tale decreto-legge traessero vantaggi determinate categorie, mentre dovesse permanere la miseria di coloro che sono i veri produttori dell'olio di oliva. Anche a nome dei colleghi del mio settore politico dichiaro l'insufficienza del provvedimento in esame.

CHIARAMELLO. Dichiaro di approvare questo provvedimento, salvo ad esaminare attentamente quegli emendamenti che verranno proposti alla Commissione. Mi auguro che essi siano di carattere restrittivo, per impedire le illecite speculazioni che si fanno a danno del prodotto e della povera gente che si dedica alla coltivazione delle olive.

PRESIDENTE. Come di solito, trattandosi di un decreto-legge da convertire in legge, questo viene presentato alle Assemblee legislative con un articolo unico, salvo ad esaminare gli emendamenti che verranno presentati nel corso della discussione.

Se non vi sono altre osservazioni di carattere generale, dichiaro chiusa la discussione generale.

ARCAINI, Relatore. Il Ministero delle finanze mi ha inviato i seguenti emendamenti che io, dopo averne esaminata la portata, dichiaro di fare miei. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis. — « Dall'imposta e dalla sovrimposta previste nel precedente articolo sono esentati il burro e lo strutto, preparati me-

dante semplice fusione della sugna di maiale, nonché l'olio di piedi di bue, di piedi di montone e di piedi di cavallo e simili ».

« All'art. 20, al primo comma, alle parole: reclusione non inferiore ad un anno, sono sostituite le seguenti: reclusione non superiore ad un anno ».

« All'articolo 28, al primo comma, è premesso il seguente:

« Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19 e 20 e quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56 e 240 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Dobbiamo quindi passare all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui grassi ed oli minerali liquidi destinati ad usi alimentari ».

Il relatore, onorevole Arcaini, ha fatto presente che per un evidente errore di stampa la dizione dell'articolo unico deve essere così modificata:

« È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati ad usi alimentari. »

Su questo articolo unico ritorneremo qualora nel decreto-legge verranno introdotti emendamenti. Sarà allora necessario aggiungere le parole « con le seguenti modificazioni ».

La sua approvazione rimane quindi sospesa.

Do lettura dell'articolo 1 del decreto-legge, a cui si propone una modifica:

« Gli oli ed i grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C sono soggetti all'imposta interna di fabbricazione nella misura di lire 12.000 per quintale di prodotto.

« Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine per gli stessi prodotti importati dall'estero ».

ARCAINI, Relatore. All'articolo 1 deve essere fatta una aggiunta, poiché il « punto di solidificazione non superiore a 30° C ha già dato luogo ad inconvenienti. Infatti l'applicazione letterale ha portato immediatamente la finanza ad esigere un'imposta di 12 mila lire

a quintale sullo strutto e sul burro, alimenti i quali già hanno un prezzo stabilizzato e che non potrebbero essere aggravati senza effettivo danno per il consumatore; mentre d'altra parte i produttori di burro hanno un compenso che oggi è ritenuto vicino alla equità. Ciò che non è, come ha rilevato l'onorevole Assennato, per i produttori di olio di oliva.

Proporrei, come ho precedentemente detto e a complemento di quanto è disposto con l'articolo 1, la formulazione di un articolo aggiuntivo di cui ripeto la formulazione:

Art. 1-bis. — « Dall'imposta e dalla sovrainposta previste nel precedente articolo sono esentati il burro e lo strutto, preparati mediante semplice fusione della sugna di maiale, nonché l'olio di piedi di bue, di piedi di montone e di piedi di cavallo e simili ».

Questa formula è stata proposta dallo stesso Ministero delle finanze e il Sottosegretario di Stato onorevole Castelli Edgardo potrà dare maggiori chiarimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Arcaini, dell'articolo *1-bis* da lei proposto discuteremo dopo. Ricordo, invece, che l'onorevole Carcaterra, facendosi eco delle proposte della X Commissione (Industria), ha comunicato di aver predisposto un emendamento all'articolo 1 del decreto-legge che raggiungerebbe sostanzialmente lo stesso scopo di questo articolo aggiuntivo.

CARCATERA. Siccome l'emendamento dell'onorevole Arcaini è esemplificativo e ristrettivo nello stesso tempo, perché si riferisce soltanto al burro e allo strutto, ho l'impressione che in tale emendamento non verrebbe contemplata la margarina. Non sono un tecnico nella preparazione di questi grassi per uso alimentare, ma se si esentassero soltanto quei due prodotti, non so quale sorte potrebbe avere la margarina.

PRESIDENTE. Siamo in materia di esenzioni, quindi credo che valga l'osservazione che ho fatto precedentemente. Se si vuole contemplare qualche prodotto, bisogna dirlo espressamente.

ROSELLI. Secondo me la formula del decreto-legge, che certamente è stata opportunamente studiata, è già abbastanza chiara. Si tratta di colpire con l'imposizione oli e grassi animali liquidi. Non vi è la possibilità di colpire un grasso che non sia liquido; e lo strutto e il burro non sono grassi liquidi.

Si potrebbe, per chiarezza, aggiungere una elencazione delle esenzioni, ma, ripeto,

la formula del decreto-legge di per sé è già abbastanza chiara.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. La legge deve essere chiara per tutti, non solo per chi ha una competenza specifica.

SCHIRATTI. Debbo chiedere un chiarimento al proponente dell'emendamento. Capisco l'indicazione, tra le esenzioni, del burro e dello strutto. Non riesco ad afferrare la ragione dell'inclusione degli oli ricavati dai piedi di bue, di montone, di cavallo e simili.

ARCAINI, Relatore. La loro inclusione nelle esenzioni si rende necessaria perché, trattandosi di prodotti di uso industriale di alto costo, è opportuno non accrescere tale costo, con l'imposizione dei tributi in oggetto. D'altra parte essi non potrebbero essere usati per la sofisticazione dell'olio, sia per l'elevato costo, sia perché non sono commestibili.

SCHIRATTI. Questi oli sono di produzione veramente e integralmente nazionale, o sono di produzione parzialmente nazionale, attraverso l'importazione di questi piedi di bue, cavallo e montone? Perché è evidente che nel primo caso, la decisione potrebbe essere in un senso, ma se la produzione di questi oli ricavati nel modo anzidetto si attua mediante l'introduzione nel nostro paese dei piedi di bue, cavallo e montone, mi sentirei di essere contrario all'esenzione.

MUSCARIELLO. L'esenzione, a mio parere, è stata data in vista del fatto che il prezzo di questi oli sovrasta quello degli oli vegetali. Quindi non possono fare concorrenza agli oli vegetali. Si tratta inoltre di oli destinati ad uso industriale, il cui prezzo è già alto; non so se, gravandoli ulteriormente, non ne verrebbe un danno all'industria.

GERMANI. Per quello che vale il mio pensiero, la Commissione dell'agricoltura è contraria ad ammettere l'esenzione per gli oli ricavati dai piedi di bue, cavallo, montone e simili. L'esenzione dovrebbe essere limitata esclusivamente al burro e allo strutto, con esclusione degli altri oli, perché attraverso l'importazione di questi avvengono attualmente quelle speculazioni che vanno a danno della produzione olearia.

PUGLIESE. Desidero aggiungere che l'esperienza ha dimostrato che la maggior parte delle frodi avvengono proprio attraverso questi oli ricavati dai piedi di bue, cavallo, montone, ecc. Lo scopo principale della legge è invece proprio quello della eliminazione delle frodi, fatte con oli che non hanno niente a che vedere con l'olio di oliva. Per questo la

Commissione dell'agricoltura è contraria all'emendamento, fatta eccezione per il burro e lo strutto.

ANGIOY. Il dubbio mi pare che possa essere ovviato dall'articolo 4, che in sostanza prevede l'esenzione per gli oli e grassi animali destinati ad uso diverso dalla alimentazione. Ora, siccome questi oli dovrebbero essere destinati ad altro fine, che non sia la miscelazione con gli oli vegetali, l'esenzione si avrebbe, tanto se fossero inclusi nell'articolo 1 quanto se ne fossero esclusi, purché destinati a quegli scopi controllati, che non siano alimentari. Una incidenza sul costo ci potrebbe essere se fossero destinati alla miscelazione, ma non se destinati a scopi diversi.

VALSECCHI. A me sembra che questo punto sia insuperabile, se non abbiamo una illustrazione da parte di persona competente in materia. Nella discussione è affiorato questo: che gli oli di piedi di bue, ecc. avrebbero un costo molto superiore agli altri oli. Se questo è vero, non vedo come si possa originare una frode a carico di un prodotto che, al momento dell'importazione, costa due, tre, quattro volte di più del prodotto che si vorrebbe tutelare. È certo che a carico di questa esenzione non potrà maturarsi nessuna frode.

PUGLIESE. Non è possibile che l'olio di piedi di bue ecc. costi di più dell'olio di oliva. Basta tener presenti i prezzi delle carni degli animali da cui provengono questi oli, per comprendere che è impossibile che essi costino di più.

ARCAINI, *Relatore*. Ma poi c'è la lavorazione.

PUGLIESE. Ma non possono costare più delle carni.

CARCATERA. Vorrei tornare alle origini, cioè ai motivi della necessità di emendare l'articolo 1, che sono questi: alle dogane sono rimasti fermi una quantità di oli, che invece non sarebbero contemplati dal presente decreto. L'equivoco è nato dal fatto che si parla di grassi aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C. Di qui l'opportunità di chiarire l'argomento, anche se tecnicamente la formula è esatta, allo scopo di evitare contestazioni. Se si dicesse che il punto di solidificazione riguarda non i grassi, ma gli acidi grassi, ogni inconveniente sarebbe eliminato.

Presento pertanto il seguente emendamento: all'articolo 1, comma 1°, del decreto-legge n. 843, dopo la parola « solidificazione » aggiungere « dei loro acidi grassi ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io debbo innanzi tutto

insistere su quello che è stato già rilevato dall'onorevole relatore: che questo provvedimento non ha nessuna finalità di ordine fiscale, ma unicamente una finalità di ordine economico. Si propone cioè di proteggere la produzione dell'olio di oliva e di proteggere anche il consumatore del vero e genuino olio di oliva.

Con tali intenti si è fissato il criterio per determinare i grassi e gli oli che devono essere colpiti dalla maggiorazione della tassa di fabbricazione. Si è detto: sono colpiti gli oli e grassi animali aventi un punto di solidificazione non superiore a 30° centigradi.

Ora, siccome il burro, a seconda della composizione, ha un punto di solidificazione che oscilla dai 19 ai 38 gradi, in determinati casi dovrebbe essere compreso nel provvedimento. Ecco la ragione per cui si impone l'esenzione in modo nominativo.

Si tenga presente che questa, come tutte le norme di carattere tributario, non solo sono destinate ai tecnici, ma anche a non tecnici. Quindi, anziché stabilire una formula tecnica, come è nello spirito e anche nella lettera dell'emendamento dell'onorevole Carcaterra, ritengo che sia meglio elencare tassativamente quelle materie che non dovrebbero essere colpite da imposta.

La stessa osservazione è da fare per lo strutto, preparato con sugna di maiale. Ed effettivamente essa comprende anche gli oli di piedi di bue, di cavallo, di montone, ecc. Perciò anche qui l'elencazione deve essere tassativa.

L'esclusione dalla tassazione di questi ultimi oli deriva dal fatto che essi sono impiegati quasi esclusivamente — anzi, direi, esclusivamente — per la lubrificazione di alcuni macchinari di precisione, per esempio i macchinari per l'orologeria. Essi hanno un costo notevolmente superiore all'olio di oliva. Costano certamente oltre il doppio. È evidente perciò che non potrebbero essere impiegati nella adulterazione degli oli vegetali. Ma, avendo un punto di fusione notevolmente inferiore ai 30° C, verrebbero ad essere colpiti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge. Ecco la necessità della esclusione nominativa.

Sarebbe effettivamente opportuno, se potissimo essere tutti d'accordo su una formula tecnica, cioè su un punto di fusione che comprendesse tutti i vari oli e al di sotto del quale l'imposta dovesse essere applicata. Ma poiché sembra che allo stato attuale delle cognizioni tecniche una formulazione precisa non sia possibile trovarla, io direi che almeno per il

momento questo decreto catenaccio potrebbe essere convertito con quella formulazione che il relatore ha proposto, cioè con la elencazione tassativa dei grassi che dovrebbero essere esentati dall'imposta, formulazione che ne rende facilissima l'applicazione. Se in seguito potremo trovare una formula chimica che ci lasci tutti tranquilli, per quello che riguarda il Ministero delle finanze e anche gli altri Ministeri, non ci sarà nessuna difficoltà di introdurre delle modificazioni. Ma, prima di introdurre in termini tecnici delle formule che, dal punto di vista tecnico, non sono ancora tranquillanti, vorrei pregare l'onorevole Carcaterra, e con esso la Commissione dell'industria, di non insistere sull'emendamento.

ASSENATO. Vorrei un chiarimento dai colleghi rappresentanti delle altre Commissioni e dal rappresentante del Governo. Finora in base al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2030, vi sono state sempre due qualità di olio commestibile riconosciute legittime: l'olio di oliva supposto puro e l'olio di semi. Tutto il resto non era commestibile, e, a parte la questione delle frodi e delle miscele, costituiva una produzione illecita, perseguibile anche penalmente.

Ora noi, con l'imposta di fabbricazione, legittimiamo tutta questa produzione di oli non commestibili; perché il provvedimento non è preceduto nella articolazione da nessun richiamo all'accennato decreto-legge del 15 ottobre 1925, n. 2030. Dopo l'approvazione del presente disegno di legge, tutte queste attività produttive diventeranno legittime.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo di poter tranquillizzare subito l'onorevole Assenato, dicendo che le norme tributarie in genere non hanno mai potere di far diventare lecito quello che dal diritto comune è dichiarato illecito. Quindi il decreto da lui citato resta nella sua piena validità. La norma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ha una unica finalità di carattere tributario o protettivo di ordine generale, senza però discriminare nel campo del lecito o dell'illecito determinate attività.

PRESIDENTE. Noi colpiamo con la ricchezza mobile anche una attività illecita, purché vi sia un reddito; ma non per questo legittimiamo una attività illecita.

ASSENATO. Nello stesso titolo del disegno di legge si dice in fine: «destinati all'alimentazione». Il riconoscimento ufficiale dell'uso alimentare non era invece mai esistito. Ora veniamo a legittimarlo,

PRESIDENTE. È una destinazione *de facto* e non *de iure*.

RONZA. Vorrei un chiarimento dal relatore e dal rappresentante del Governo. Di questa ingente quantità di grassi che vediamo importati, quale crediamo che sia servita per l'adulterazione degli oli vegetali e quale per gli usi di cui all'articolo 4? Noi qui diamo l'impressione di fare un provvedimento che difende la produzione dell'olio. Ma la produzione dell'olio di oliva è già difesa dalla legge sulla sofisticazione degli oli ad uso alimentare. Si tratta quindi di una grande quantità, che giustifichi una così grossa impalcatura? Ci preoccupiamo del provvedimento per il gettito che verrebbe a dare, o ce ne occupiamo seriamente per la difesa della produzione dell'olio di oliva puro?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripeto che dal punto di vista finanziario questo provvedimento non interessa. Quindi, se la Commissione non vuole convertirlo, è libera di farlo. Noi perseguiamo con lo strumento finanziario degli obiettivi pienamente economici in senso protettivo.

TROISI. Ho gravi perplessità sulle conseguenze, che cioè la difesa dell'olio di oliva, che dovrebbe essere l'obiettivo essenziale, venga ad essere frustrata. In altri termini, rendiamo possibile questa grossa immissione di grassi di ogni sorta e, attraverso un processo chimico, permettiamo una produzione di oli che difficilmente si potranno distinguere, anche attraverso l'analisi, dall'olio di oliva. Proporrei che nell'articolo 1 e così pure nel titolo si sopprimessero le parole: «destinati alla alimentazione».

PRESIDENTE. Noi siamo partiti dall'esame dei due emendamenti. In questa discussione si è inclusa l'osservazione riguardante l'articolo della conversione, perché soltanto nell'articolo della conversione si parla di oli e grassi animali (non minerali) liquidi destinati ad uso alimentare. Sono quindi esclusi gli oli vegetali. Ora, tornando all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che ci troviamo in presenza di due emendamenti, uno proposto dall'onorevole Arcaini, l'altro dall'onorevole Carcaterra. Gli emendamenti sono alternativi: o l'uno o l'altro. Il terzo emendamento riguarda l'articolo approvativo.

CARCATERRA. Per facilitare il lavoro della Commissione, sarei disposto a rinunciare al mio emendamento. Ma siccome ho l'impressione che l'elencazione fatta nell'emendamento presentato dall'onorevole Arcaini possa non essere sufficiente e comunque una successiva valutazione fatta in sede tecnica e scien-

tifica potrebbe risultare inadeguata, sarei di avviso di lasciare l'articolo così come è, dando incarico al Governo di chiarire il pensiero della Commissione attraverso circolari.

Comunque dichiaro di rinunciare al mio emendamento.

ARCAINI, *Relatore*. Sarei d'avviso che l'esenzione del burro e dello strutto fosse chiaramente formulata. Aderirei alla proposta di omettere dalla esenzione l'olio di piedi di bue, di cavallo, di montone e simili; perché, avendo noi considerato nell'articolo 4 che sono esenti tutti i grassi che servono alla preparazione degli oli per lubrificazione, sostanzialmente veniamo ad evitare l'imposizione proprio su questi oli che si producono con i piedi di bue, montone, cavallo, ecc. Mi pare quindi che questa formulazione potrebbe essere accolta con tranquillità anche dal Governo.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Carcaterra rinuncia al suo emendamento. Sul l'articolo 1 rimane soltanto l'emendamento dell'onorevole Arcaini, con esclusione degli oli da piedi di bue, cavallo e montone. Ricordo però che tale emendamento del relatore onorevole Arcaini è stato proposto come articolo 1-bis; ma, siccome è la stessa materia dell'articolo 1, potrebbe costituire un comma aggiuntivo all'articolo 1. Il che porterebbe a non dover cambiare la numerazione del decreto-legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non vorrei insistere nell'esclusione dell'olio di piedi di bue, ecc. Sono d'accordo nello spirito della proposta del relatore; ma qui il problema non è di trovare un accordo tra tesi diverse, bensì di fare una norma che sia chiara nella applicazione, in modo che gli uffici non cadano in equivoco sulla medesima. Si tratta della esenzione in una materia estremamente delicata, quindi preferisco la tesi, enunciata anche dal Presidente, che le esclusioni debbano essere chiaramente indicate. Ho detto la ragione della esclusione di questi oli speciali, quindi a me sembra che l'emendamento dovrebbe essere mantenuto nella sua formulazione iniziale e integrale.

GERMANI. A nome della Commissione dell'agricoltura insisto perché l'esenzione sia limitata al burro e allo strutto e non sia estesa agli oli di piedi di bue, ecc., perché attraverso questa ulteriore esenzione si verrebbe a frustrare lo scopo del Governo.

ASSENNATO. La questione è questa: nell'articolo unico si parla di grassi e oli destinati ad uso alimentare...

PRESIDENTE. Anche nell'epigrafe.

ASSENNATO. Ora, se è stata ripetuta questa locuzione, vuol dire che tutto il provvedimento conferisce a questa premessa: riconoscimento della liceità della produzione di questi oli vari e imposizione di una imposta di fabbricazione, per evitare la miscele di frodo, per evitare cioè che queste risultino convenienti.

Occorre stare attenti, perché in questa maniera, sotto l'apparenza di tutelare gli interessi degli ulivicoltori e della produzione dell'olio di oliva, inconsciamente si può legittimare una attività industriale, che fino adesso era illecita. Vorrei avere delle informazioni precise, perché ci addossiamo una responsabilità, facendo la figura di essere i paladini di interessi contrastanti. Io pregherei l'onorevole Presidente di voler rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge, perché dobbiamo esaminare bene l'argomento.

PRESIDENTE. Torno a ripetere che il 20 gennaio prossimo venturo scade il termine di cui all'articolo 77 della Costituzione.

ANGIOY. Si potrebbe ovviare all'inconveniente in sede di esame dell'articolo 30 del presente disegno di legge, il quale prevede appunto che l'accertamento delle violazioni a questa legge viene effettuato dagli uffici e dagli agenti di cui al citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925. Si potrebbe anche aggiungere un comma che dicesse: « Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033 ».

RONZA. Se sappiamo che, al di fuori dell'olio di semi e dell'olio di oliva, tutto il resto non è alimentare, perché parliamo di oli alimentari?

ASSENNATO. È una situazione di fatto illegittima, in base al ripetuto decreto-legge del 1925.

CARCATERA. Qui c'è un equivoco. Questi oli, che sono contemplati nel decreto, non solo illeciti, sono anzi utilizzati per usi industriali.

ASSENNATO. Ma qui si parla di usi alimentari. Siccome tutto il decreto risponde a questa premessa, siamo noi in condizione di fare un esame con piena responsabilità?

PRESIDENTE. Quando si tratta di intitolazioni di leggi, di premesse, di articoli unici approvativi e di altre disposizioni del genere, noi abbiamo sempre seguito la prassi di esaminare nella sua sostanza il provvedimento e poi di modificare, secondo le risultanze del nostro esame, l'intitolazione, le premesse e gli altri elementi in contrasto con le nostre risultanze stesse.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

ASSENATO. Non sono rassicurato circa il mutamento dell'intestazione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo rimane l'emendamento dell'onorevole Arcaini, al quale lo stesso proponente non è contrario a togliere le parole « nonché l'olio di piedi di bue, di piedi di montone e di piedi di cavallo e simili », mentre a questa esclusione è contrario il rappresentante del Governo. Possiamo procedere alla votazione per divisione.

DE MARTINO CARMINE. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. L'onorevole Germani sostiene l'opportunità di evitare l'esenzione degli oli ricavati dai piedi di bue, ecc.. Sono d'accordo con lui, perché altrimenti ogni volta che si farà l'importazione di tale materia dovrebbe essere a disposizione un gabinetto di analisi chimiche! Non è molto facile distinguere un olio dall'altro. Il Sottosegretario di Stato onorevole Castelli Edgardo dice che, in definitiva, gli oli, per i quali si chiede l'esenzione, costano molto; conseguentemente non è il caso di aggavarli.

Faccio osservare che questa ultima osservazione è contro la conclusione. Perché, dal momento che costano il doppio e il triplo, mentre la tassazione è fissa, vuol dire che essi godono già di una esenzione, perché pagano metà se il costo è doppio, la terza parte se il costo è triplo. Perciò sono dell'avviso che non si debbano escludere dall'imposta gli oli derivanti dai piedi più volte accennati.

MANNIRONI. Anch'io parlo per dichiarazione di voto. Voterò per la proposta dell'onorevole Germani, anche perché non mi rendo conto del contrasto che sussiste tra la tesi sua e quella del Sottosegretario di Stato onorevole Castelli Edgardo. Questi ha premesso che il provvedimento in esame non lo interessa dal punto di vista fiscale e che egli è d'accordo perché esso abbia un carattere protettivo del commercio dell'olio di oliva. Se così è, per quale ragione non vuole aderire alla proposta dell'onorevole Germani?

PRESIDENTE. A rigore questa è una domanda di chiarimento, non una dichiarazione di voto. Posso pensare che sia un chiarimento chiesto allo scopo di potersi orientare sul voto da dare.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi abbiamo stabilito un punto di fusione a 30 gradi centigradi, al di sotto del quale noi colpiamo, ai fini protettivi, con 12 mila lire al quintale tutti gli oli. Siccome tra questi, oltre il burro e lo strutto, ci sono anche gli oli di piedi, ecc., che pacificamente non sono destinati all'adulterazione dell'olio di oliva, perché vengono

fabbricati a tutt'altro fine — fine di lubrificazione industriale — e perché costano più del doppio dell'olio d'oliva, bisogna partire da un concetto di esclusione, che ha una necessità pratica: di rendere facile agli uffici doganali l'applicazione della norma.

Quanto alla necessità di individuazioni chimiche, debbo fare osservare che gli uffici doganali sono provvisti di laboratori chimici attrezzati e quindi è facile l'individuazione chimica di questi oli.

Con tutto il rispetto che debbo avere verso i colleghi della Commissione dell'agricoltura e il loro Presidente, debbo affermare che, quando si dice che l'esclusione degli oli di piedi frustra la finalità del provvedimento, si dice una cosa erronea, perché questi oli non sono destinati alla adulterazione dell'olio di oliva per la loro diversa destinazione e per l'elevatezza del costo.

PRESIDENTE. Debbo far rilevare che siamo in sede di votazione dell'emendamento Arcaini.

GERMANI. Parlo per dichiarazione di voto. Dichiaro che, come presidente della Commissione agricoltura, sono contrario all'emendamento, perché sappiamo in base alla esperienza che con l'esenzione di questi oli si frustra la legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'esperienza potrà dimostrare che questa legge viene frustrata, ma aspettiamo...

ASSENATO. Siccome lo sappiamo prima, cerchiamo di non farci frodare. Concordo col Presidente di votare l'emendamento Arcaini per divisione.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento Arcaini per divisione. Pongo in votazione la prima parte:

« Dall'imposta e dalla sovraimposta previste nel precedente articolo sono esentati il burro e lo strutto preparati mediante semplice fusione della sugna di maiale ».

(È approvata).

Avverto che in sede di coordinamento, invece delle parole « nel precedente articolo », si metteranno le altre: « nei precedenti commi »; invece di « preparati » si dirà « preparato » perché la preparazione si riferisce al solo strutto.

Metto in votazione la seconda parte dell'emendamento: « nonché l'olio di piedi di bue, di piedi di montone e di piedi di cavallo e simili ».

(Non è approvata).

Tale emendamento segue gli altri due commi di cui all'articolo 1 del decreto-legge. Esso diventa quindi terzo comma dell'articolo 1.

Pertanto la legge di conversione viene ad avere la seguente dizione:

Art. 1. — È aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Dall'imposta e dalla sovrimposta previste nei precedenti commi sono esentati il burro e lo strutto preparato mediante semplice fusione della sugna di maiale ».

Avverto che agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti.

All'articolo 4 l'onorevole Carcaterra ha presentato due emendamenti, uno sostitutivo e uno aggiuntivo. Do intanto lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

« Sono esenti dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui al precedente articolo 1 destinati all'idrogenazione, ad usi farmaceutici ed alla preparazione di cosmetici.

Sono altresì esenti, previa denaturazione, i prodotti stessi destinati ai seguenti usi industriali:

- a) preparazione di lubrificanti;
- b) concia delle pelli;
- c) fabbricazione di saponi;
- d) preparazione di vernici e colori;
- e) siderurgia;
- f) preparazione di ausiliari tessili;
- g) preparazione di altri prodotti da

ammetersi all'agevolezza con decreto del Ministro per le finanze.

Le norme relative alla denaturazione dei prodotti, prevista dal precedente comma, nonché quelle riguardanti la vigilanza e l'impiego dei prodotti esenti da imposta, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze ».

Con il primo emendamento l'onorevole Carcaterra propone di sostituire al secondo comma dell'articolo 4 le parole: « Sono altresì esenti, previa denaturazione, i prodotti stessi destinati ai seguenti usi industriali » con le altre: « Sono altresì esenti i prodotti non destinabili in alcun modo ad uso alimentare, nonché quelli che, previa denaturazione, siano destinati ai seguenti usi industriali ».

Col secondo emendamento l'onorevole Carcaterra propone di aggiungere allo stesso 2° comma, alla lettera d), le parole: « resine sintetiche ».

ALPINO. Il primo emendamento, oltre a confondere il senso dell'articolo, aggrava le perplessità che sono state espresse dall'onorevole Assennato; infatti sembrerebbe ancora maggiormente precisato che tali prodotti potrebbero essere destinati ad uso alimentare. Il che è contro la legge.

PUGLIESE. Quando diciamo « non destinabili ad uso alimentare », demoliamo lo scopo della legge, perché si dovrebbe distinguere se sono destinati o non destinati.

ARCAINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Carcaterra per le ragioni esposte dall'onorevole Alpino e confermate dall'onorevole Pugliese. Ritengo che la formulazione che è stata predisposta col decreto-legge sia la più chiara.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sottolineo l'assoluta indeterminatezza della parola « destinabili ». Ciò vorrebbe dire introdurre una norma che attribuisce agli uffici finanziari di dogana un giudizio estremamente difficile e che darebbe luogo a una tale difformità di applicazione, che il provvedimento aprirebbe una breccia notevole alle evasioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Carcaterra insiste negli emendamenti ?

CARCATERRA. Insisto.

PRESIDENTE. Allora procedo alla votazione degli emendamenti.

DE MARTINO CARMINE. Parlo per dichiarazione di voto. Voterò l'articolo 4 così come è stato formulato nel decreto-legge e pregherei l'onorevole Carcaterra di non insistere. Circa l'aggiunta delle resine sintetiche, faccio osservare che si entra in un altro settore ossia, in quello delle vernici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Carcaterra: « sono altresì esenti i prodotti, ecc. ecc. » sul quale il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Vi è ora l'altro emendamento aggiuntivo, secondo il quale la lettera d) risulterebbe la seguente:

« d) preparazione di vernici e colori; resine sintetiche ».

CARCATERRA. La mia preoccupazione è questa: tutelare la produzione degli oli vegetali ad uso alimentare; per altro non danneggiare l'industria, quando ciò non sia necessario. Ora, se non facciamo delle precisazioni, soprattutto per quanto riguarda gli oli di natura animale che servono all'indu-

stria, e se colpiamo questi oli con tasse e con tutte le norme del provvedimento, facciamo un danno all'industria e non gioviamo certamente all'agricoltura.

ROSELLI. Ritengo che stiamo entrando in una utopia di carattere giuridico. Come si fa a fissare in un decreto tutti i possibili usi industriali — cioè non alimentari — cui potrebbero essere destinati, ora e nel futuro, gli oli e i grassi animali? La lettera g) dell'articolo 4 è stata posta, a mio giudizio, per dare una certa possibilità di decisione a coloro che dovranno esaminare se l'uso sia industriale o sia deprecabilmente a carattere alimentare. Non è possibile elencare tutti gli usi industriali. Si potrebbe tutto al più dire alla lettera g): « di altri prodotti industriali ».

GERMANI. A me sembra che le preoccupazioni dell'onorevole Carcaterra siano sufficientemente temperate dalla dizione della lettera g), la quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze possano essere ammessi all'agevolazione anche altri prodotti. Questa norma costituisce la valvola di sicurezza per tutte le altre esenzioni. Le preoccupazioni sono quindi eccessive, perché vi è la possibilità di allargare, nei limiti e secondo le finalità della legge, l'esenzione anche ad altri prodotti, che ora non possono essere previsti.

ROSELLI. Per esempio, all'industria delle lampadine elettriche, che adopera i grassi animali.

PRESIDENTE. L'onorevole Carcaterra insiste nell'emendamento?

CARCATERRA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Di conseguenza l'articolo 4 conserva l'originaria dizione.

Dall'articolo 5 all'articolo 19 non sono stati presentati emendamenti.

All'articolo 20 è stato presentato un emendamento dal relatore onorevole Arcaini.

Do lettura dell'articolo 20 del testo del decreto-legge.

« Chiunque destina i prodotti contemplati nell'articolo 1, esenti a norma dell'articolo 4 dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, ad usi diversi da quelli per cui fu accordata l'esenzione dall'imposta, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta evasa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Per la confisca si applica l'articolo 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ».

La modificazione proposta dal relatore onorevole Arcaini è la seguente: *Al primo comma, alle parole* « reclusione non inferiore ad un anno » *sono sostituite le seguenti:* « reclusione non superiore ad un anno ».

GERMANI. Il testo del decreto-legge parla di una pena non inferiore a un anno, ossia superiore a tale periodo di tempo. Ora si propone di dire « non superiore », quindi inferiore. Vorrei sapere se in altri provvedimenti analoghi è stabilita questa norma del « non superiore » o « non inferiore ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi vogliamo dire che la pena non deve superare l'anno di reclusione, perché con la formula attuale la pena dovrebbe andare altrimenti da un minimo di un anno a un massimo di ventiquattro anni.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di considerare bene che la questione non è di leve importanza. Nel testo del decreto-legge si parla di reclusione non inferiore a un anno. Con l'emendamento proposto dal relatore onorevole Arcaini invece la reclusione da dare non dovrebbe superare l'anno.

LOMBARDI RUGGERO. Faccio notare che da una formulazione evidentemente esagerata, che portava una pena non inferiore a un anno, siamo passati ad un'altra formulazione che è ben diversa. Perché quando si comincia col limitare la pena fino a un anno, con le attenuanti generiche e con qualche specifica, la pena può diventare irrisoria. Quindi, se vogliamo usare il criterio più logico, di stabilire il limite massimo della pena, portiamolo almeno a quello stabilito per le ingiurie. Io mi domando quale sia il reato per cui il codice penale stabilisca una condanna alla reclusione fino a un anno.

Per queste considerazioni, sono contrario all'emendamento.

ROSINI. L'onorevole Lombardi Ruggero dice che non gli risulta che esistano delle pene così tenui nel nostro codice. Invece esso contiene qualche cosa di simile. Infatti, nella mia esperienza professionale non ho mai visto alcuno che sia stato condannato per evasione all'imposta di fabbricazione. Comunque si tratta di casi molto rari. Se ho visto applicare sanzioni penali in materia finanziaria, è stato quasi esclusivamente per contrabbando di tabacco.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lei non ha una esperienza sufficiente. In tema di fabbricazione clandestina di oli di semi, le condanne sono tali per cui proprio dal gruppo parlamentare al quale ella appartiene veniva proposto un

emendamento in sede di discussione della legge di amnistia.

ROSINI. L'onorevole Sottosegretario di Stato si riferisce a reati che sono commessi in genere da contadini, i quali si fabbricano una storta con i recipienti già contenenti la benzina e distillano così le vinacce.

Dobbiamo considerare che vi sono dei reati, come la truffa, che sono puniti in maniera molto più mite di questa. Per esempio, l'emissione di assegni a vuoto, che è una forma classica di truffa, è punita addirittura con la multa.

Mi sembra che la pena non superiore a un anno sia da accettare, anche perché successivamente si dice « e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta evasa ».

La pena pecuniaria in materia finanziaria sembra essere la pena più acconcia. Solo quando le evasioni sono tali da preoccupare vivamente, si ricorre, come *estrema ratio*, alla pena detentiva. Io penso che la materia che ci preoccupa non è poi così grave da doverci fare arrivare a questo che a me sembra un eccesso; tanto più che l'autorità ha uno strumento di controllo veramente efficace per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione, per cui queste evasioni potranno essere di minima importanza.

Si potrebbe dire: ciò appunto perché coloro che riescono a evadere i controlli della finanza dimostrano eccezionale capacità a delinquere nonché una grave pericolosità sociale, per cui occorre punirli esemplarmente. Ma io dico che prescrivere delle pene così gravi significa mettere il giudice nella condizione di trovare sempre la maniera di assolvere gli imputati. A me pare che sia sufficiente una pena che non sia superiore a un anno di reclusione, come dice l'emendamento. Penso pertanto che questo possa essere accolto.

PUGLIESE. Nel testo unico per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi vi sono comminate pene che sono superiori a un anno. Quindi sarebbe stato giusto equiparare queste pene a quelle che colpiscono gli evasori della imposta di fabbricazione degli oli di semi.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A me sembra che una volta tanto il miglior difensore della tesi che propone il Governo sia stato proprio il collega della opposizione. L'esperienza ha dimostrato che in materia tributaria le pene detentive, soprattutto quando sono di un certo rilievo, non vengono mai applicate. Per esem-

pio, in tema di imposta di fabbricazione sugli spiriti — dove vediamo che la pena parte da un minimo di tre mesi e va a un massimo di tre anni — la magistratura trova sempre il modo di assolvere l'imputato per l'inidoneità del mezzo (l'alambicco) o quanto meno per insufficienza di prove. L'importante è di ottenere che le pene siano effettivamente irrogate. Quindi mettiamo dei limiti ragionevoli e accettabili dalla coscienza comune.

CARCATERRA. Coloro che hanno preparato il disegno di legge devono aver tenuto presenti gli articoli 7 e 12 delle norme di coordinamento e transitorie del codice penale. Nell'articolo 7 è detto che per i reati per i quali la legge stabilisce soltanto la pena pecuniaria senza indicazione della specie, si applica la multa da lire 400 a 16.000. Successivamente sono intervenute leggi che hanno rivalutato le multe. Nell'articolo 12 si dice che quando nella legge si parla di reclusione senza fissarne la durata, la pena va da tre a dieci anni. Sicché mi pare che il legislatore abbia avuto l'intenzione di fissare il minimo e riferirsi alla norma generale per il massimo, che è di dieci anni.

ASSENATO. Ritengo che questo emendamento muti profondamente tutta la impostazione della legge.

Da più di un anno si verifica nel nostro paese un inquinamento dell'olio di oliva in una maniera così tecnicamente precisa che è assai difficile poter appurare di quale qualità sia questo olio miscelato. Ecco la ragione della necessità di una pena seria, la quale non ci deve affatto preoccupare. Del resto la pena di un anno consente l'applicazione della condizionale e di tutte le attenuanti, come faceva osservare l'onorevole Lombardi Ruggero. Noi non dobbiamo dare un premio a questi evasori, ma dobbiamo stabilire una pena seria, adeguata al danno economico e finanziario e al pericolo sociale che deriva da questi reati. Non dimentichiamo che l'esportazione dell'olio di oliva diventa sempre più difficile perché nessuno si fida più dell'olio che viene prodotto. Stabilendo una pena non inferiore a un anno, il giudice potrà decidere con libertà di criterio e con giustizia.

Ora questo cambiamento di rotta fa nascere il sospetto che il provvedimento ubbidisca a una attenuazione, non ad un aggravamento. E questo snatura tutto il provvedimento.

Ritengo che sia opportuno proporre a questo punto di sospendere la discussione. Avrei pronta una richiesta con la quale si

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1953

domanda di rimettere il provvedimento all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, la prego di considerare che il Senato sta attendendo di discutere ora questo provvedimento.

ASSENNATO. E allora è necessario che ci si dia il tempo di esaminare attentamente i problemi che non sono stati potuti discutere dalla Commissione di agricoltura.

PUGLIESE. La IX Commissione permanente (Agricoltura) ha espresso il suo parere sul testo ministeriale.

ASSENNATO. Credo che sia opportuno sospendere l'esame di questo provvedimento che è uno dei più impegnativi, dato che riguarda larghi strati della popolazione.

Tutti siamo stati mossi dalla preoccupazione di una frode che va dilagando. Occorre porre rimedio a questo stato di cose. Ognuno di noi ha bisogno di informarsi da un tecnico, per cui ritengo che una sospensiva di due, tre o quattro giorni sarebbe necessaria.

PRESIDENTE. Onorevole Assennato, ella ha constatato certamente che abbiamo considerato tutte le proposte avanzate. Alcuni emendamenti che avrebbero potuto, sia pur lontanamente, modificare la struttura originale del decreto-legge non sono stati accolti. Qui si tratta di esaminare un punto particolare che non richiede accertamenti tecnici. È possibile che quando si tratta di stabilire il massimo o il minimo di una pena, noi che siamo legislatori, ci troviamo imbarazzati nel decidere? Dobbiamo chiedere il parere di penalisti? A me sembra che non ve ne sia bisogno anche perché abbiamo proceduto con la massima attenzione e ci siamo soffermati abbastanza su questo provvedimento.

DE MARTINO CARMINE. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che dopo le parole « con la reclusione » vi sono le altre « e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa ». Onde è da supporre che la frase « con la reclusione non inferiore ad un anno » dovesse intendersi « non superiore ad un anno ».

Comunque manteniamo la formula ministeriale per quanto riguarda la multa, mentre propongo formalmente per la pena questa formula: « con la reclusione da tre mesi a due anni ».

GUGLIELMINETTI. Non condivido le argomentazioni dell'onorevole Assennato proprio per le ragioni per le quali egli ha espresso il suo dissenso.

Nell'articolo 20 è detto: « Chiunque destina i prodotti contemplati nell'articolo 1, esenti

a norma dell'articolo 4 dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, ad usi diversi da quelli per cui fu accordata l'esenzione dall'imposta, ecc. ».

Quindi, si tratta di un reato di carattere fiscale. Se tali grassi vengono destinati ad usi diversi da quelli per cui fu accordata l'esenzione dall'imposta, possono essere colpiti dalla disposizione penale.

Quindi, parlare di una reclusione da tre mesi a due anni è cosa gravissima. Condivido pienamente, per un apprezzamento di carattere generale, l'emendamento proposto dal Governo; solo propongo una modificazione di forma, cioè di dire « sino ad un anno », invece che: « non inferiore ad un anno ».

MANNIRONI. Sono anche io d'accordo che non si possa esagerare nella applicazione dei limiti delle pene altrimenti noi finiamo per mettere i giudici nella condizione di assolvere i contravventori almeno per insufficienza di prova, poiché i giudici non sono macchine, ma sono uomini i quali sanno graduare l'entità della pena da erogare.

Quando nella legge si dice che la violazione della norma sarà punita con la reclusione fino ad un anno, mi pare che abbiamo sufficientemente garantita l'equità e quindi la applicazione della sanzione che stiamo prevenendo.

GERMANI. L'articolo 20 è un punto fondamentale del provvedimento poiché con tale articolo si stabilisce quale sia la sanzione per chi violi la norma.

Può darsi che la pena superiore ad un anno sia in ogni caso eccessiva, ma non usare alcun limite di pena non lo ritengo opportuno. Si tratta di un provvedimento fiscale ed io credo che sarebbe preferibile accettare l'emendamento dell'onorevole De Martino Carmine che stabilisce un minimo di tre mesi ed un massimo di due anni.

ANGIOY. È detto nell'articolo 20 che si applica la pena di cui trattasi a chi, esentato per effetto dell'articolo 4, destina gli oli e i grassi indicati nell'articolo 1 ad altri usi, cioè ad usi alimentari.

Ora, questo riferimento esplicito non c'è. Per cui, potrebbe sembrare che colui il quale paga le dodici mila lire di imposta e destina gli oli ad uso alimentare, in sostanza non debba avere una pena.

Rimane fermo il chiarimento che l'onorevole Sottosegretario di Stato ha dato all'inizio della discussione di questo provvedimento. A questa sanzione si dovrebbe aggiungere anche quella che deriva per effetto della frode, in quanto viene destinato ad usi commestibili un

olio che non è commestibile. Ritengo che anche questo sia un elemento da valutare.

GERMANI. Vi è già una legge che disciplina tutta questa materia ed è la legge per commercio dei prodotti agricoli, ed in essa sono previste le sanzioni contro le sofisticazioni. A me sembra che le osservazioni del collega onorevole Angioy non si attengano alla materia trattata dal provvedimento.

PRESIDENTE. Allora abbiamo prima l'emendamento dell'onorevole Arcaini che è condiviso dal Governo:

al 1° comma dell'articolo 20 sostituire le parole: « non inferiore ad un anno », con le altre: « non superiore ad un anno ». A questo emendamento si può abbinare l'altro simile dell'onorevole Guglielminetti il quale ha proposto la dizione « sino ad un anno ».

Allo stesso articolo vi è poi l'altro emendamento dell'onorevole De Martino Carmine:

sostituire le parole: « non inferiore ad un anno », con le altre « da tre mesi a due anni ».

Cioè vi sarebbe una graduazione nel senso che la legge stessa fisserebbe il minimo ed il massimo.

A me sembra che la proposta che più si allontana dal testo ministeriale è quella dell'onorevole Arcaini, in quanto diminuisce la portata della pena attuale e cioè la reclusione non inferiore ad un anno.

ARCAINI, *Relatore*. Aderisco alla formulazione proposta dall'onorevole Guglielminetti.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'emendamento Arcaini a cui il Governo si è dichiarato favorevole:

« Sostituire le parole: con la reclusione non inferiore ad un anno con le altre: con la reclusione fino ad un anno ».

(Non è approvata).

Metto allora ai voti l'emendamento dell'onorevole De Martino Carmine.

ARCAINI, *Relatore*. Mi rimetto al parere della Commissione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una pena eccessiva, comunque mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Martino Carmine:

« Sostituire alle parole: reclusione non inferiore ad un anno, le altre: reclusione da 3 mesi a due anni ».

(È approvato).

Pertanto il disegno di legge viene ad essere così definitivamente modificato:

Art. 20. — « Al primo comma, alle parole: « reclusione non inferiore ad un anno », sono sostituite le seguenti: « reclusione da tre mesi a due anni ».

Ricordo che allo stesso articolo 20 vi è un emendamento aggiuntivo del relatore onorevole Arcaini del seguente tenore:

« Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 28 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del codice penale ».

Prego i colleghi di tener presenti due osservazioni. Anzitutto questo emendamento agisce sugli articoli precedenti e su quelli successivi, il che non è dal punto di vista legislativo troppo esatto. In secondo luogo si parla di « disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma, degli articoli 19, 20, ecc. » e vengono citati altri articoli che non hanno né un ultimo né un penultimo comma.

In queste condizioni l'emendamento deve essere chiarito perché, per esempio, si parla dell'ultimo e del penultimo comma dell'articolo 21, mentre l'articolo 21 ha un solo comma; si parla del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 23 e l'articolo 23 ha un solo comma. Ragione per cui non si può prendere in considerazione l'emendamento fino a quando non venga diversamente e più esattamente formulato, a prescindere dal suo contenuto intrinseco. Ad ogni modo per quanto riguarda l'articolo, nel quale potrebbe essere introdotto l'emendamento, riterrei più giusto collocare il medesimo come primo comma dell'articolo 28, quando cioè non vengono più fatti riferimenti in deroga alle disposizioni del codice penale.

ARCAINI, *Relatore*. Concordo coll'onorevole Presidente per l'inserimento dell'emendamento aggiuntivo, da me proposto, all'articolo 28. Tale emendamento — opportunamente, coordinato secondo quanto ha giustamente osservato l'onorevole Presidente — dovrebbe costituire il primo comma dell'articolo 28.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Indubbiamente l'espressione che si richiama al penultimo e all'ultimo comma può riferirsi agli articoli 18, 19 e 20, e non agli altri. Il fatto è che in un primo tempo si era pensato di applicare questo emendamento all'articolo 1; non avendo fatto ciò, la numerazione viene ora spostata. Comunque lo spirito dell'emendamento è semplice e chiaro: siccome le pene vengono aggravate a seguito della presente legge e degli emenda-

menti relativi, superando anche i limiti del Codice penale, è necessario mettere nella legge medesima una deroga esplicita. Se la Commissione è d'accordo con tale concetto, si può modificare la numerazione.

PUGLIESE. L'emendamento potrebbe, essere formulato nel modo seguente:

« Art. 28. — Al primo comma è premesso il seguente:

« Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19 e 20 e quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del codice penale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dianzi letto dall'onorevole Pugliese.

(È approvato).

Gli onorevoli Assennato e Troisi hanno proposto un emendamento nel senso di togliere dal titolo e dal testo della legge, quando si parla degli oli e dei grassi sottoposti alla nuova imposta, la specificazione « destinati all'alimentazione ».

L'emendamento è stato già ampiamente illustrato.

Domando al relatore quale sia il suo parere.

ARCAINI, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento del testo ministeriale e del titolo originario, naturalmente corretto dall'errore materiale cui ho già accennato.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che le preoccupazioni degli onorevoli Troisi e Assennato non abbiano ragione di essere. Io ho già avuto occasione di chiarire che una norma tributaria quale quella in esame non può modificare la legislazione di carattere generale. Di conseguenza le limitazioni di carattere generale che riguardano la destinazione ad uso alimentare di determinati grassi restano integre e non possono essere intaccate da questa legge. Con la specificazione indicata nel titolo e nel testo della legge noi abbiamo voluto considerare delle eventuali situazioni di fatto, ma davvero non abbiamo ritenuto di modificare le norme generali vigenti. Quindi, pur essendo d'accordo con lo spirito dell'emendamento, non posso accettarlo, ritenendolo inutile.

GERMANI. Se ho ben capito, il provvedimento di legge in esame ha lo scopo di sottoporre ad una imposta di fabbricazione tutti gli oli ed i grassi animali aventi una certa caratteristica. Dalla imposta medesima sono stabilite alcune esenzioni previste nel-

l'articolo 4 della legge che dobbiamo ratificare. Le esenzioni, per l'esattezza, riguardano alcuni oli, che, pur avendo i caratteri indicati dalla legge, sono destinati ad un determinato uso. Ora la preoccupazione dei colleghi onorevoli Troisi ed Assennato è che, mantenendosi la indicazione di « grassi ed oli animali liquidi destinati ad usi alimentari », possano ritenersi esclusi dalla imposta di fabbricazione alcuni oli che sono adibiti per uso industriale o, comunque, diversi da quelli alimentari.

A me pare che la preoccupazione suddetta abbia una certa ragione di esistere; ma tuttavia credo che essa possa essere superata. Da una parte si potrebbe pensare che una dizione generica come quella contenuta nel titolo — « destinati ad usi alimentari » — possa escludere dalla imposta qualunque altra ipotesi di olio e di grassi animali non destinati all'alimentazione, ma d'altra parte le esclusioni sono indicate specificatamente nell'articolo 4. Quindi a me pare che non si cambierebbe nulla, se si modificasse la dizione del titolo e dell'articolo unico secondo lo emendamento degli onorevoli Assennato e Troisi, ma d'altra parte anche la formulazione attuale del titolo non muta la sostanza delle cose.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisognerebbe accertare se vi siano degli oli animali non destinati alla alimentazione. In caso positivo, infatti, qualora questi non fossero tutti compresi nella dizione dell'articolo 4, la legge colpirebbe con l'imposta anche degli oli o dei grassi non destinati all'alimentazione che non fanno nessuna concorrenza all'olio d'oliva e che il Governo non intende sottoporre alla imposta medesima per non creare evidenti sperequazioni.

PUGLIESE. Normalmente sono sottoposti ad imposta di fabbricazione, anche a prescindere dal provvedimento in esame, soltanto gli oli destinati ad uso alimentare. Quindi l'avere oggi istituita l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali viene giustificato dal fatto che questi oli e grassi animali vengono destinati all'alimentazione. D'altra parte la preoccupazione dell'onorevole Assennato può essere fondata. Egli dice: noi legittimiamo oggi la destinazione all'alimentazione di questi oli che fino ad oggi entravano sì nell'alimentazione, ma vi entravano arbitrariamente.

GERMANI. Non sono d'accordo con l'onorevole Assennato. Non è questo lo scopo del provvedimento.

TROISI. Noi dobbiamo chiarire le idee. Attualmente gli oli commestibili sono l'olio di oliva e gli oli di semi. Finora si è fatto largo uso dei grassetti animali, del grasso di balena e di altri generi, i quali, sottoposti a un particolare processo, danno luogo ad un olio sintetico di origine animale, che all'analisi chimica non si differenzia da altri oli. Ciò ha dato luogo a larghe frodi. Ecco perché con questo provvedimento si vogliono colpire detti grassi, che finora non erano gravati da alcuna imposta e che quindi potevano fare una concorrenza temibile all'olio di oliva. Infatti il concorrente più temibile è l'olio ricavato da questi grassi e non l'olio di semi. Ora, se nel provvedimento usiamo l'espressione « destinati ad usi alimentari », si può cadere in un grosso equivoco: potrebbe sembrare che sia consentita la fabbricazione degli oli sintetici. Pertanto, per eliminare in modo assoluto questo equivoco, insisto sull'emendamento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tutto possiamo fare, ma dobbiamo essere d'accordo su quello che vogliamo fare. Mi pare che vogliamo impedire che questi grassetti vengano usati per usi alimentari. Non vogliamo impedire che vengano usati a scopi industriali. Accogliendo l'emendamento, mi pare che andiamo al di là di quello che noi desideriamo.

TROISI. Ma noi dobbiamo garantire gli oli alimentari.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sta bene; ma allora troviamo una formula diversa. Se fosse possibile, vorrei proporre di rinviare la discussione a questa sera. I colleghi avrebbero la possibilità di consultare dei tecnici e chiarire la portata delle loro preoccupazioni. Così non correremo il rischio di predisporre una norma che sia errata.

GERMANI. Non sarei contrario alla proposta del Sottosegretario di Stato onorevole Castelli Edgardo. Però, a me sembra che dobbiamo essere tutti d'accordo sulla finalità del provvedimento. Cioè con questo provvedimento si intende stabilire una imposta di fabbricazione su tutti gli oli derivanti da grassi e sugli oli di provenienza animale, i quali possono avere una duplice destinazione, alimentare e industriale. Ma il testo del provvedimento stabilisce che questi oli che si presentano con quei determinati caratteri sono esentati dall'imposta di fabbricazione in determinate ipotesi. Se si verificasse la possibilità di dare a questi oli una diversa destinazione industriale, noi

saremmo al di fuori del provvedimento. Quindi le uniche destinazioni industriali di questi oli sono quelle previste dall'articolo 4. E allora io sono dell'opinione che togliendo l'espressione « destinati ad usi alimentari », il provvedimento sia più chiaro. Se viceversa vi fosse il dubbio che oltre le destinazioni previste dall'articolo 4 siano ammissibili altre destinazioni, allora è in pericolo tutto il provvedimento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 4 fa una elencazione specifica delle esenzioni. Quindi, se vi fosse un grasso animale che, oltre a poter essere impiegato nell'alimentazione, potesse essere impiegato anche ad usi industriali e non entrasse nell'ipotesi dell'articolo 4, lo si dovrebbe colpire con l'imposta di 12.000 lire al quintale. Il che mi pare al di fuori della finalità del provvedimento.

GERMANI. La sostanza del provvedimento è proprio questa: tutti gli oli che hanno quella determinata origine devono essere colpiti da quella imposta, salvo le destinazioni previste dall'articolo 4.

PUGLIESE. Nella relazione governativa si lamenta l'arbitraria immissione in consumo dei grassi animali fluidi miscelati con olio d'oliva e con olio di semi; ma in tal modo si viene a legittimare tale arbitraria immissione.

ROSELLI. Nella fabbricazione di detti oli vi può essere uno scopo alimentare raggiunto in maniera fraudolenta, ma vi può essere anche uno scopo alimentare lecito. Ora noi vogliamo colpire tutti gli oli e i grassi destinati alla alimentazione, avendo di mira particolarmente la frode, che è quella che ci interessa. Se si dicesse « destinati arbitrariamente all'alimentazione », si limiterebbe il provvedimento. Lasciando invece « destinati all'alimentazione », si va incontro a coloro che desiderano che il disegno di legge cada sulla frode.

VALSECCHI. Desideravo osservare all'onorevole Assennato che, accogliendo l'emendamento, potrebbe verificarsi l'ipotesi che si fabbrichino oli di origine animale per destinarli al consumo alimentare. E questo noi non lo desideriamo. Però non è escluso che si fabbrichino tali oli, purché siano destinati ad usi diversi dall'alimentazione.

ARCAINI, *Relatore*. Se si paga l'imposta di fabbricazione, si può fare.

VALSECCHI. Ma allora si entra in un altro provvedimento.

ARCAINI, *Relatore*. Ma la legge è quella che è.

GERMANI. A me sembra che in questo momento emergano due preoccupazioni. Una prima preoccupazione è che da questo testo possa intendersi consentito l'impiego arbitrario — cioè contro le leggi vigenti sulla sofisticazione dei prodotti di cui trattasi — degli oli di origine animale anche ad usi alimentari. Su questo sono tranquillo perché il presente provvedimento non ha la finalità di disciplinare il commercio dei prodotti agricoli e quindi di intervenire sulla regolamentazione delle sofisticazioni che è materia di un'altra legge.

L'altra preoccupazione è che possano essere esclusi dall'imposta di fabbricazione oli di origine animale i quali non abbiano le destinazioni previste dall'articolo 4. Su ciò non posso essere tranquillo.

ANGIOY. Ho già manifestato la mia perplessità su una questione, che è stata sempre sollevata ma non è stata ancora chiarita: cioè se effettivamente con questo decreto si intenda sancire la disposizione che detti oli non possano essere assolutamente destinati ad usi alimentari. Comunque l'intestazione del disegno di legge in discussione ha fatto sollevare questo dubbio. A me sembra che la dizione dell'articolo 4 non sia tassativa, in quanto la lettera g) dice: «preparazioni di altri prodotti da ammettersi all'agevolezza con decreto del Ministro per le finanze». È chiaro che qualunque destinazione a scopo industriale può sempre avvenire in esenzione ai sensi della lettera g) qualora il Ministro delle finanze lo ritenga opportuno. Viceversa dal decreto non risulta affatto chiaro se colui che versi le 12 mila lire al quintale per produrre detti oli possa o no porli in commercio attraverso miscela con oli vegetali. Ma a me sembra che l'essenza fondamentale del decreto sia proprio questa. Si sarebbe potuto ovviare a ciò se si fosse fatto esplicito riferimento al decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2030, che mira proprio ad impedire la sofisticazione di tali prodotti. Ma siccome non vi è alcun riferimento al citato decreto-legge, può sorgere legittimo il sospetto che esista la possibilità di derogarvi.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo più volte precisato che il decreto-legge n. 2030 del 1925 resta nella sua integrità.

ASSENATO. Ma ciò deve risultare.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ve n'è bisogno.

ANGIOY. Noi ci preoccupiamo dell'interpretazione che si può dare in senso negativo. Effettivamente può sorgere questo dubbio.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, non può sorgere, perché la legge rimane nella sua integrità e con le sue finalità protettive.

MANNIRONI. Mi rendo conto delle perplessità dell'onorevole Angioy, ma interpreto il provvedimento di legge in esame come un rinforzo della legge primitiva del 1925 che vieta la miscela di questi oli con l'olio di oliva.

Però, siccome tale miscela si effettua e siccome le sanzioni delle leggi precedenti non sono sufficienti ad impedire il citato inconveniente, si vuole ricorrere a questo riparo di carattere finanziario, applicando una imposta di fabbricazione

Però, mi rendo conto che frodi anche a questa legge saranno possibili perché si potrà sempre giocare sul fatto della destinazione di tali oli. Vi potrà essere un produttore il quale dirà di produrre questi oli di natura animale, di non volerli destinare alla alimentazione ma a scopi industriali, sicché non è tenuto a pagare la tassa di fabbricazione. Costui potrà sfuggire alla legge perché quella tale destinazione che egli aveva dichiarato formalmente di voler dare a detti oli, non la darà più: anziché servirsi degli oli per usi industriali potrà invece destinarli ad usi alimentari.

Ciò premesso, dico che fra i due mali dobbiamo scegliere quello minore, dato che non si può ovviare in modo assoluto a tale inconveniente. E il male minore mi sembra che sia questo: accontentarci dell'applicazione della tassa di fabbricazione in maniera da rendere sempre più difficile l'adulterazione dell'olio di oliva.

Perciò io sono contro la soppressione delle parole che si desiderano sopprimere.

ASSENATO. Con l'accennata legge del 1925, n. 2030 — ahimè inoperante, tanto è vero che vi è bisogno di escogitare altri rimedi — gli oli alimentari erano soltanto di natura vegetale: oli di semi e olio di oliva. La citata legge del 1925 — si dice da parte del Sottosegretario di Stato onorevole Castelli Edgardo — non viene qui apertamente smentita; anzi — dice sempre il Sottosegretario di Stato — con questo provvedimento noi vogliamo rendere più operante quella legge.

E vediamo in quale modo la si rende più operante: con la conversione in legge del

decreto-legge concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui grassi e gli oli animali.

Quindi, l'imposta di fabbricazione deve colpire gli altri oli, non quelli della legge 1925 (fra questi oli vi sono quelli animali); e li deve colpire perché la loro produzione diventi antieconomica, sicché non vi sia la tentazione da parte del produttore di procedere successivamente alla miscela.

Quando noi intitoliamo questa legge: « Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali destinati alla alimentazione », immediatamente riconosciamo la legittimità della produzione degli oli animali ai fini della alimentazione. Cosa questa che non è mai esistita prima. Cioè vulneriamo la base stessa della legge poiché nel momento in cui diciamo che intendiamo colpire gli altri oli (quindi anche quelli animali) perché non vi sia interesse economico a produrli ai fini della miscela, nello stesso tempo dichiariamo di applicare l'imposta, ma questa imposta viene applicata a quegli oli animali destinati alla alimentazione.

Si deve evitare che gli oli animali entrino nel campo della alimentazione nonostante le norme della legge del 1925, e al di là delle miscele che possono essere previste con la legge del 1925.

La riprova l'abbiamo nel primo comma dell'articolo 4. Si tratta di valutare gli effetti legislativi di quanto è lì detto.

Ora, con l'articolo 4 si esentano dall'imposta di fabbricazione quegli oli animali non destinati alla alimentazione i quali invece verranno destinati agli usi previsti da detta norma; il che riconferma ancora una volta che vi sono oli animali che possono essere destinati alla alimentazione.

Dice il legislatore: gli oli animali che nella realtà effettiva sono destinati alla alimentazione contro la realtà giuridica, questi oli lo li tasso. Sicché, il produttore non sarà più colpito per aver commesso un reato di pericolo al momento della destinazione di detti oli per usi alimentari, ma dovrà egli restare padrone di qualificare quale dei suoi depositi di oli animali sia destinato alla alimentazione e quale destinato ad uso diverso.

Noi non facciamo nessuna legge che nella realtà giovi ad impedire il reato di pericolo, ma lasciamo arbitro l'industriale di poter dare la risposta che egli riterrà più opportuna. Perché, ripeto, legittimiamo un deposito di olio di origine animale per poterlo destinare alla alimentazione, però nello stesso tempo facciamo salva quella parte della produzione

che il produttore dichiarerà di essere destinata ad altri usi.

Quale è il modo di poter salvaguardare quella che è risultata l'ottima intenzione del Sottosegretario di Stato per le finanze? Ritornare alla funzione attribuita al decreto-legge in esame.

Lo Stato per evitare la possibilità delle miscele di cui trattasi deve stabilire che ogni goccia di olio di provenienza animale deve essere colpita da questa imposta di fabbricazione. È evidente allora che questa imposta non deve colpire gli oli animali destinati alla alimentazione ma tutta la produzione di oli animali in maniera che diventi antieconomico miscelarli con l'olio di oliva.

Se questa è l'intenzione del Governo, perché non dobbiamo stabilirla nella legge? Se questa non è la sua intenzione, allora votiamo contro il provvedimento.

PRESIDENTE. Noi stiamo facendo diventare una grossa questione quella della intitolazione di una legge. Ho sempre saputo che la parte normativa della legge è contenuta nell'articolazione. Vorrei pertanto pregare i colleghi di voler trovare un punto di incontro.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripetendo ciò che ha detto ora molto chiaramente il nostro Presidente desidero far presente che la parte normativa di tutto questo provvedimento è il primo comma dell'articolo 1. Comunque, gli oli e i grassi animali, solo che abbiano un punto di solidificazione non superiore ai 30 gradi centigradi, sono soggetti all'imposta.

ASSENATO. Bisogna considerare anche la disposizione contenuta nell'articolo unico.

PRESIDENTE. L'articolo unico ha la sua importanza *ad relationem*. La relazione è contenuta come parte sostanziale e normativa nei singoli articoli.

Con la soppressione che si propone, rimangono in pieno vigore tutte quelle disposizioni che sono veramente le disposizioni normative, poiché nell'articolo unico non si dice altro che questo: che è convertito in legge il decreto-legge n. 843 del 20 novembre 1953 con le modificazioni che debbono poi essere riportate nella legge di conversione.

Comunque, onorevole Troisi, ella insiste nel suo emendamento?

TROISI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Troisi e Assenato diretto a sopprimere nella intitolazione e nell'articolo unico soltanto, perché

le premesse al decreto-legge non vengono riportate come norma giuridica, l'espressione « destinati alla alimentazione ».

(È approvato).

Vi è poi un altro emendamento formale. Precedentemente feci riserva di tornare sulla formulazione dell'articolo unico qualora fossero state apportate delle modificazioni al testo del decreto-legge nel senso che in tal caso si sarebbero dovute aggiungere, in fine, le parole: « con le seguenti modificazioni ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

In conseguenza, il titolo della legge dovrà essere così formulato;

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi ».

Pongo in votazione tale formulazione.

(È approvata).

Il primo comma dell'articolo unico, a seguito degli emendamenti approvati, viene ad avere la seguente dizione:

« È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi, con le seguenti modificazioni ».

Lo pongo in votazione nel testo ora letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro poliennali » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (490):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi » (387):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Andò, Angioy, Arcani, Assenato, Belotti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castell'Avolio, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletra, Ferreri Pietro, Guggenberg, Guglielminetti, Lombardi Ruggero, Mannironi, Marotta, Muscariello, Pecoraro, Ronza, Roselli, Rosini, Sabatini, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI